

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 176 del 21/12/2023

Oggetto: ACQUE SPA – INTERVENTI DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA L.R. N.5 DEL 27 GENNAIO 2016 S.M.I.. DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO IL 30.06.2024 AI SENSI DELL’ART. 23 L.R. N. 69/2011 S.M.I. .

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011 s.m.i., come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (AIT) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l’AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze territoriali ciascuna delle quali comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla L.R. 81/1995;
- gli organi dell’Autorità Idrica Toscana sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Direttore Generale e il Revisore Unico dei Conti (art. 6);
- ai sensi dell’art. 5 della citata L.R. 69/2011 “[...], all’Autorità Idrica Toscana si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”;

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea n. 5 dell’8/02/2019 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell’Ente per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/04/2019 e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana come previsto dall’art. 9, c.1, della L.R. 69/2011 s.m.i. (prot. AIT 2320 del 19/02/2019);

VISTA la L.R. 1 ottobre 2021, n. 36 avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla L.R. 5/2016 s.m.i. e alla L.R. 20/2006 s.m.i.*”;

VISTA la L.R. 27 gennaio 2016 s.m.i., n. 5 “*Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali*”, come modificata dalla L.R. 36/2021, che detta disposizioni volte a garantire il completamento, nel più breve tempo possibile, delle opere e degli interventi di depurazione per gli agglomerati soggetti alla Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) e n. 2017/2181, per quanto attiene al territorio regionale;

RILEVATO che l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della suddetta legge regionale, individua gli interventi sulla depurazione relativi ad agglomerati oggetto di procedura di infrazione

Autorità Idrica Toscana

comunitaria e ne definisce i tempi tecnici necessari per il loro completamento sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori;

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 4 bis dell'art. 2 che prevede che gli interventi di cui alla legge n.5/2016 *“sono individuati tra le opere di interesse strategico d’interesse regionale di cui all’art. 25 della L.R. 69/2011, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla L.R. 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)”*;
- l'art. 2 bis che dispone che *“l’Autorità Idrica Toscana (AIT) e i gestori del servizio idrico integrato debbano assicurare, in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea”*, come individuati dall’Allegato A e nel rispetto dei cronoprogrammi in esso riportati;
- il comma 1 bis dell’art. 3 che dispone che ai fini del monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 6 della L.R. 1° agosto 2011, n. 35 *“Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private”*;

RICHIAMATO l'art. 152 del d.lgs. 152/2006 s.m.i., ed in particolare:

- il comma 2 secondo cui *“Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’ente di governo dell’ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l’ente di governo dell’ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici”*.
- il comma 3 secondo cui *“Qualora l’ente di governo dell’ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la Regione, previa diffida e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche (ARERA) e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario «ad acta». Qualora la Regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario «ad acta»*;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2011 n. 69 *“Istituzione dell’Autorità Idrica Toscana e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;

VISTO, in particolare, l’art. 23 che dispone:

- al comma 1 che *“L’Autorità Idrica Toscana vigili sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito”*;
- al comma 2 che *“Secondo quanto previsto all’art. 152 del d.lgs. 152/2006 s.m.i., in caso di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito, l’Autorità Idrica Toscana*

Autorità Idrica Toscana

interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione";

- al comma 3 che in caso di inadempienza del gestore *"l'Autorità Idrica Toscana, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici".*

VISTO, altresì, l'art. 26 che dispone:

- al comma 1 che *"La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma"), per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale di cui all'art. 2, comma 1, lette r a b bis), della medesima legge";*
- al comma 2 che *"La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006 s.m.i.. A tal fine, qualora l'Autorità Idrica Toscana non intervenga ai sensi dell'art. 23, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione".*

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dal comma 1 bis del menzionato art. 3 della L.R. 5/2016 s.m.i., come modificata dalla L.R. 36/2021, e nel rispetto di quanto previsto dalle decisioni richiamate nei precedenti capoversi, sono state condotte le attività di monitoraggio periodico, con particolare riferimento agli interventi contenuti nell'Allegato A alla legge regionale, mediante la convocazione periodica da parte dell'Autorità Idrica Toscana di tavoli tecnici di monitoraggio con la partecipazione dei gestori del SII interessati e degli uffici regionali competenti; CONSIDERATO che in occasione del tavolo di monitoraggio del 01.12.2023, convocato da questa Autorità, Acque Spa ha sottolineato le difficoltà nella conclusione di alcuni interventi di cui all'Allegato 1 alla presente, necessari per il raggiungimento della conformità degli scarichi degli agglomerati di Cascina nel Comune di Cascina (2 interventi) e di Pisa nel Comune di Pisa (2 interventi) con slittamento dei tempi previsti di realizzazione rispetto al 31.12.2023, termine fissato dal cronoprogramma di cui all'allegato A alla L.R. 5/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO che dal tavolo di monitoraggio del 01.12.2023, sopra richiamato, è emerso che il gestore Acque Spa prevede di concludere gli interventi degli agglomerati di Cascina (2 interventi) e di Pisa (2 interventi) entro il 30.06.2024;

PRESO ATTO che il gestore Acque Spa ha confermato che tutte le attività di cantiere sono in corso, molte prossime alla conclusione e comunque in stato avanzato di esecuzione;

PRESO ATTO che le difficoltà segnalate dal gestore Acque Spa sono conseguenza dei rallentamenti occorsi durante tutto il 2022 e in parte nel 2023 (incertezza sui costi da riconoscersi e sugli approvvigionamenti di materiali in relazione al particolare contesto internazionale), che comunque sono stati in gran parte recuperati;

RICORDATO che il gestore Acque Spa è affidatario del Servizio Idrico Integrato in virtù della Delibera di Assemblea n. 21 del 21.12.2001 dell'A.A.T.O. n.2 (ora A.I.T.);

RICHIAMATO l'art. 4 comma 5 bis della L.R. 5/2016 s.m.i. secondo cui *"in caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori, la Regione può rivalersi, nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla*

Autorità Idrica Toscana

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato, anche mediante forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo ad AIT o ai gestori del servizio idrico integrato”;

RILEVATO che la realizzazione degli interventi indicati risultano necessari per la risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) e n. 2017/2181;

RICHIAMATE le disposizioni relative all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui ai precedenti capoversi;

CONSIDERATO che la mancata conclusione, entro il termine previsto del 31/12/2023, degli interventi di cui all'Allegato 1 al presente atto determina ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 5/2016 s.m.i. la mancanza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione definitiva degli scarichi interessati allo scadere dell'autorizzazione provvisoria (31/12/2023);

VISTA la L. n.833 del 23.12.1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” ed in particolare l'art.32 comma 3, secondo cui nelle materie di igiene e sanità pubblica “sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

RICHIAMATA la nota in atti al prot. n. 2862 del 24.02.2023, con la quale la Regione Toscana comunica alla luce dell'art. 32 della L. 833/1978, dell'art. 117 comma 1 D.lgs. n.112 del 31.03.1998, e dell'art. 50, comma 5 del D.lgs. 267/2000 che “Come riportato nelle disposizioni citate, la competenza all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti per motivi di igiene pubblica e sanità è in primo luogo in capo al Sindaco. La competenza regionale all'adozione di tali provvedimenti deve essere inquadrata e limitata a quei contesti caratterizzati da emergenze di carattere non locale. - omissis - tenuto conto del venir meno delle condizioni tecniche per l'adozione dell'atto con specifico riferimento alle misure previste per i territori ricadenti nella Provincia di Pisa, è venuto a mancare, conseguentemente, il carattere “regionale” dell'atto rimettendo quindi la valutazione in merito alle singole amministrazioni comunali competenti”;

TENUTO CONTO di quanto sopra, i soggetti competenti sono chiamati a valutare l'eventuale adozione dei provvedimenti, anche di carattere contingibile e urgente, necessari a consentire la prosecuzione degli scarichi interessati scongiurando l'interruzione di un pubblico servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi e comunque non oltre 30.06.2024;

RITENUTO necessario, in ragione di quanto sin qui esposto, diffidare Acque Spa ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della L.R. 69/2011 s.m.i. e dell'art. 152 del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., ad ultimare nel minor tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine del 30.06.2024, gli interventi di cui all'Allegato 1 al presente atto necessari per il raggiungimento della conformità degli scarichi degli agglomerati di Cascina e di Pisa;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 s.m.i., n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

DI DIFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della L.R. 69/2011 s.m.i. e del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., **il gestore Acque Spa ad ultimare nel minor**

Autorità Idrica Toscana

tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine del 30.06.2024, gli interventi di cui all'Allegato 1 al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, necessari per il raggiungimento della conformità degli scarichi degli agglomerati di Cascina e di Pisa;

DI PROCEDERE, in caso di inutile decorso del termine assegnato del 30.06.2024, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 del menzionato art. 23 e del comma 2 del menzionato art. 152 necessari alla conclusione degli interventi sopra indicati;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ad Acque spa, al Presidente della Regione Toscana ed alla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile;

DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Comune di Cascina e al Comune di Pisa, per quanto di competenza (citata nota Regione Toscana n. 2862 del 24.02.2023) in merito all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per motivi di igiene pubblica e sanità ai sensi del comma 32 della L. n.833 del 23.12.1978;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)**

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)**

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: ACQUE SPA – INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA L.R. N.5 DEL 27 GENNAIO 2016 S.M.I.. DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO IL 30.06.2024 AI SENSI DELL'ART. 23 L.R. N. 69/2011 S.M.I.

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 21/12/2023 .

IL DIRIGENTE

Ing. Andrea Cappelli

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005